

**SCHEMA TIPO CONVENZIONE CON ISTITUZIONI UNIVERSITARIE STRANIERE**

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN \_\_\_\_\_ e L'UNIVERSITA' \_\_\_\_\_ CICLO XXIX (A.A. 2013/2014)**

1. Vista la legge 3 luglio 1998 n.210, Art. 4 "Dottorato di ricerca";
2. Visto il D.M. del 18.6.2008 con il quale è stato determinato l'importo delle borse di studio da attribuire per la frequenza dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
3. Vista la legge 30 dicembre 2010 n.240, Art. 19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca";
4. Visto il "Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle rispettive sedute del 28/06/2013 e del 02/07/2013;
5. Tenuto conto che l'attivazione del Corso di Dottorato in epigrafe è subordinata alle deliberazioni assunte dai propri organi di governo;

TRA

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato dal \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

E

L'Università \_\_\_\_\_ sede convenzionata, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.n. \_\_\_\_\_ autorizzato dal \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1** - L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si impegna ad attivare il corso di dottorato in \_\_\_\_\_, ciclo XXIX (A.A. 2013/2014), subordinatamente alle deliberazioni assunte dai propri organi di governo.

La sede amministrativa del Corso è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il Corso di Dottorato ha la durata di tre anni accademici.

Le modalità di ammissione al Corso sono determinate dal bando di concorso.

**ART. 2** - L'Università di Bari Aldo Moro e l'Università \_\_\_\_\_ coordinano l'attività di ricerca di alto livello internazionale.

Si impegnano ad assicurare l'attivazione del corso di Dottorato di Ricerca per l'intero triennio e a garantirne il funzionamento mettendo a disposizione le strutture edilizie, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche idonee, nonché il personale docente e non docente afferente alle strutture presso le quali verrà svolto il Corso medesimo.

Ciascuna Università si assumerà gli oneri finanziari di competenza connessi allo svolgimento del corso di dottorato.

**ART. 3** - Per la gestione del Corso di Dottorato è istituito, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca di questo Ateneo, il Collegio dei Docenti, che elegge un Coordinatore.

Il Collegio dei docenti del Dottorato \_\_\_\_\_ ciclo XXIX, la cui composizione è indicata nell'allegato A), è preposto alla organizzazione e alla realizzazione del corso di dottorato.

Il Collegio dei Docenti:

1. propone le attività didattiche e scientifiche del corso;
2. attribuisce ogni anno i compiti didattici ai membri del Collegio.
3. entro tre mesi dall'inizio del corso approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi e designa per ciascun dottorando uno o più tutor di cui almeno uno obbligatoriamente individuato tra i componenti del Collegio;
4. al termine di ogni anno, il Collegio dei docenti delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame per il conseguimento del titolo, o eventualmente l'esclusione dal proseguimento del corso;
5. rilascia il nulla osta ai dottorandi per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, nonché per compiti di didattica integrativa;
6. definisce i termini e le condizioni per la partecipazione dei dottorandi di area medica all'attività clinico- assistenziale, verificando la coerenza della stessa con gli indirizzi e i temi di ricerca del singolo dottorando;
7. indica al Rettore una rosa di nominativi dei docenti componenti della Commissione giudicatrice per l'ammissione al dottorato, dei docenti valutatori e dei docenti componenti la Commissione finale per la discussione pubblica dell'elaborato di tesi per il rilascio del titolo di dottore di ricerca.

Il Collegio dei Docenti verifica, altresì, che tutte le sedi convenzionate siano coinvolte nello svolgimento del Corso.

**ART. 4** - L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro finanzia un numero minimo di \_\_\_ borse di studio di Dottorato per l'intera durata del Corso.

**ART. 5** - Entrambe le Università dovranno prevedere:

- scambio di docenti, ricercatori e dottorandi afferenti al dottorato in epigrafe per lo svolgimento dei programmi di ricerca e formazione stabiliti congiuntamente;
- partecipazione agli organi di gestione e alle Commissioni giudicatrici dei rispettivi dottorati
- rilascio dello stesso titolo di dottore di ricerca che potrà essere congiunto o doppio o multiplo e riconosciuto nei Paesi delle istituzioni partner;
- l'uso delle strutture e apparecchiature di ricerca in dotazione presso le istituzioni convenzionate;

### **PREDISPORRE UN ALLEGATO DI QUANTO PREVISTO**

**ART. 6** - Ai Coordinatori dei dottorati oggetto della presente convenzione è affidato il funzionamento dell'accordo in questione.

Alle attività previste nell'ambito della presente collaborazione possono partecipare i componenti del Collegio dei docenti del dottorato e i dottorandi regolarmente iscritti. Il Collegio dei docenti del dottorato dovrà essere integrato dalla partecipazione di almeno un docente proveniente

dall'Università \_\_\_\_\_ che sia in possesso da quanto previsto all'Art. 4, comma 4) del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

**ART. 7** - I dottorandi saranno iscritti in entrambe le istituzioni, pagheranno i diritti di iscrizione presso l'Università sede amministrativa del corso.

I dottorandi svolgeranno un percorso formativo presso l'istituzione partner per periodi, concordati fra le parti approssimativamente equivalenti.

I dottorandi svolgeranno le rispettive ricerche sotto la direzione di due relatori di tesi.

I relatori di tesi si impegneranno ad esercitare pienamente la propria funzione nei confronti dei dottorandi e a consultarsi ogni volta che lo riterranno necessario ai fini di valutare lo svolgimento dei lavori dei dottorandi.

I dottorandi dovranno presentare annualmente una relazione dettagliata inerente lo stato di avanzamento del percorso formativo e potranno essere sottoposti a verifiche dell'apprendimento con modalità che saranno ritenute più idonee dal Collegio dei docenti.

La tesi di dottorato sarà redatta in lingua \_\_\_\_\_ e discussa nella lingua di una delle istituzioni partner. Dovrà essere altresì predisposta dal dottorando una sintesi scritta della tesi redatta nelle lingue delle due istituzioni partner.

L'esame finale si svolgerà presso l'istituzione sede amministrativa. La Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, sarà composta in numero pari da almeno quattro membri, tra cui i due relatori di tesi, secondo la normativa vigente presso le due istituzioni.

**ART. 8** - Le Università convenzionate dovranno prevedere nella presente convenzione il rilascio di titoli congiunto o doppio o multiplo titolo

Pertanto le due istituzioni si impegnano a rilasciare rispettivamente, dietro discussione unica e parere favorevole della commissione giudicatrice, lo stesso titolo (congiunto o doppio o multiplo) di:

Dottore di Ricerca in \_\_\_\_\_ (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

Ph.D. in \_\_\_\_\_ (Denominazione dell'Università partner).

**ART. 9** - Entrambe le istituzioni che sottoscrivono il presente atto garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile dei dottorandi.

**ART. 10** - La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione con riferimento all'Anno Accademico di inizio del Corso e sino alla sua conclusione.

**ART. 11** - La registrazione del presente atto verrà effettuata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 634/1972 e successive modifiche, il pagamento dell'imposta è esclusivamente a carico di chi ha richiesto la registrazione.

La presente Convenzione viene redatta in quattro copie, di cui due in lingua italiana e due in lingua \_\_\_\_\_ da conservarsi agli atti di ciascuna delle parti convenzionate.

**ART. 12** - Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme di cui alla legge 240/2010, al D.M. n. 45 dell'08 febbraio 2013 pubblicato su G.U. n.104 del 6.5.2013 e al Regolamento Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché alle altre disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

Le parti si impegnano a definire in via amichevole la risoluzione di eventuali controversie che possano nascere all'esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo sarà competente il Foro di Bari.

Bari,

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Sede Amministrativa

IL RETTORE

Prof. \_\_\_\_\_

Per l'Università di \_\_\_\_\_

IL RETTORE

Prof \_\_\_\_\_